



CONFERENZA UNIFICATA

9 novembre 2023

Punto 4) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Articolo 5

(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

All'articolo 5, comma 1, la lettera a) è così modificata:

a) all'articolo 19, il comma 3bis è così modificato:

<<In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni>>

All'articolo 5 aggiungere la seguente lettera:

c) all'articolo 19, il comma 1 è così modificato:

al primo periodo dopo le parole <<protezione immediata,>> è aggiunta la parola <<tutti>>. Dopo le parole <<comunque non superiore a>> la parola <<trenta>> è modificata con la parola <<quarantacinque>>.

Al secondo periodo dopo le parole <<è situata la struttura,>> sono aggiunte per parole <<per un numero di posti commisurato all'effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio,>>. Dopo le parole <<dal Ministero dell'interno>> sono eliminate le parole <<anche in convenzione con gli enti locali>>.

Al terzo periodo dopo le parole <<gli standard strutturali,>> sono eliminate le parole <<in coerenza con la normativa regionale>>. Dopo le parole <<e i servizi da erogare>> sono aggiunte le parole <<e le risorse finanziarie necessarie>>. Dopo le parole <<di cui all'articolo 18,>> sono aggiunte le parole <<in coerenza con la normativa nazionale.>>

All'articolo 5 aggiungere la seguente lettera:

d) all'articolo 19, il comma 2 è così modificato:

Al primo periodo sono inserite le seguenti parole <<A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, tutti >>. Dopo le parole <<i minori non accompagnati sono>> la parola <<accolti>> è sostituita dalla parola <<trasferiti>>.

Dopo le parole <<nell'ambito del>> le parole <<Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati >> sono sostituite da <<Sistema di accoglienza e integrazione>>

Al secondo periodo dopo le parole <<la capienza del Sistema>> la parola <<è>> viene sostituita dalle parole <<deve a tal fine essere>>.

Dopo le parole <<non accompagnati>> sono aggiunte le parole <<nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle>> e sono eliminate le parole <<nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle>>

Dopo le parole <<da riprogrammare annualmente >> sono aggiunte le parole <<e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari>>.

All'articolo 5 aggiungere la seguente lettera:

e) all'articolo 19, il comma 3 è così modificato:

<<In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

Motivazione

L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è il tema di maggior criticità per i servizi territoriali dei Comuni. Nonostante numeri elevati ma non impossibili da gestire, molti territori hanno superato da tempo il limite di sostenibilità del numero di minori in carico. Oggi la governance del fenomeno è confusa e la normativa in questione mantiene un assetto di sovrapposizione di competenze e ruoli, introducendo esclusivamente strumenti di carattere meramente emergenziale, non contribuendo alla governance ordinaria del fenomeno.

Gli emendamenti all'art. 19 presentati da ANCI sono orientati a definire un sistema che preveda competenze accertate fra prima e seconda accoglienza, definendo l'attivazione di una rete di centri di prima accoglienza esclusivamente a carico e sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno e delle relative strutture periferiche. Tali centri, per una durata massima di 45 giorni, procedono all'identificazione, all'accertamento dell'età ove necessario, controllo sanitario, verifica della presenza di parenti sul territorio.

I centri di prima accoglienza devono rappresentare in ogni caso la "porta d'accesso" alla seconda accoglienza, e quindi alla rete SAI. Conclusasi questa fase, *tutti* i minori accertati vengono trasferiti esclusivamente in una struttura del SAI, i cui posti devono essere pertanto adeguatamente ampliati.

Ai sensi del presente emendamento le funzioni suppletive dei Comuni, che a tal fine accedono al Fondo accoglienza minori stranieri non accompagnati, possono essere attivate solo in funzione della seconda accoglienza, in attesa di posti disponibili in SAI e non più della prima accoglienza come accade a normativa vigente.

Art. 7

(Disposizioni in materia di accoglienza)

All'art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

<<2. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'art. 15 della Legge 241/1990, i Comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di 12 mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del DPR 151 del 2011 ed il termine di 36 mesi per l'adeguamento.>>

Motivazione

L'emendamento è volto a definire procedure da applicare in situazioni di estrema urgenza e nel caso in cui siano coinvolti gli enti locali nella gestione di strutture temporanee, attraverso accordi tra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'urgenza di provvedere alla sistemazione di persone migranti presenti sul territorio comporta la necessità di derogare alle disposizioni normative e amministrative per le strutture allestite dai Comuni in caso di indisponibilità di posti all'interno dei centri governativi già attivi e a fronte di accordi con le Prefetture in tal senso.

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

<<Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.>>

Motivazione

L'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale, approccio che peraltro viene riconosciuto anche nella relazione illustrativa al ddl in esame.

Secondo i dati del Ministero del Lavoro, al mese di agosto 2023, i MSNA presenti sul nostro territorio risultano essere circa 22.599, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.207 posti di accoglienza finanziati dedicati ai MSNA.

Si rende pertanto necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI che, quantomeno, avvicini la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e che consenta, grazie al coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, di distribuire le presenze sul territorio nazionale e allentare la pressione e il carico sui territori che oggi registrano maggiori concentrazioni.

L'urgenza è dettata dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e protezione dei minori presenti sul territorio nazionale e che impone allo Stato la prima

accoglienza e protezione mentre al sistema territoriale dei comuni per la presa in carico nell'ambito della rete SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017.

Allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone con vulnerabilità specifiche, fisiche o mentali, disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, con particolare attenzione ai nuclei familiari.

Ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono solo 803, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 50/2023, che prevedono l'accoglienza dei richiedenti asilo vulnerabili nell'ambito del SAI.

Ciò premesso, il presente emendamento consente, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, di procedere ad un incremento della rete di 5.000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1.000 posti per disagio mentale e sanitario.

Dopo l'art. 8 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 8-bis

(Misure di sostegno economico ai Comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Motivazione

L'emendamento è volto alla definizione di misure di incentivo economico a favore dei Comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), da intendersi quali misure solidaristiche dello Stato nei confronti degli enti locali che hanno garantito accoglienza, offrendo servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità.

Le somme potranno essere liberamente impegnate per interventi di miglioramento dei servizi e delle infrastrutture utili e attese da tutta la comunità locale. Tale misura potrebbe comportare un maggiore coinvolgimento, su base volontaria, di tutti i Comuni italiani (in forma singola o associata), consentendo la realizzazione di un sistema di accoglienza ed integrazione sostenibile, programmato, equilibrato e diffuso a livello regionale, provinciale e comunale.

Art. 8-ter
(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015 e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Motivazione

L'emendamento è volto ad incrementare strumenti di sicurezza urbana in capo agli enti locali sul cui territorio insistono strutture di accoglienza, governative o comunali.

Art. 8-quater

(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Motivazione

L'emendamento è volto a fornire spazi di flessibilità aggiuntiva nella gestione degli incentivi al personale a favore dei Comuni titolari di progetto SAI, in particolare consentendo al personale comunale impegnato nei progetti di ottenere incentivi economici in deroga ai limiti di spesa per lavoro straordinario.

Essere titolari di progetto SAI comporta per i Comuni un aggravio in termini di impegno amministrativo, gestionale e sociale che può risultare particolarmente gravoso e costituire un disincentivo all'adesione alla rete.

La proposta emendativa si inserisce, pertanto, nel novero delle misure di incentivo all'adesione dei Comuni alla rete SAI intesa quale unico strumento a valenza nazionale di attuazione di politiche per l'integrazione di rifugiati sul territorio.

La legge 50 del 5 maggio 2023 prevede, tra coloro che hanno diritto di accedere al SAI non solo i titolari di protezione, ma anche i richiedenti asilo portatori di vulnerabilità, con particolare impatto sul sistema dei servizi sociali comunali e conseguente ulteriore impegno del sistema dei servizi sociali comunali.